n. 2, del regolamento n. 1408/71, e che conteneva disposizioni analoghe, ha dichiarato che dall'esame della questione sottoposta non è risultato alcun elemento tale da inficiare la validità della disposizione controversa.

Dalla tabella che figura all'allegato I della risposta del governo francese risulta, oltre a disparità considerevoli, che la Repubblica francese non è il principale Stato interessato.

Per il resto, in considerazione dell'allegato II alla risposta del governo francese, si constata che la Repubblica francese non è mai il solo Stato a contemplare un determinato tipo di prestazioni e che il fatto di considerare che solo le prestazioni familiari francesi sono valutabili, equivale ad ignorare deliberatamente queste diverse prestazioni istituite dalla quasi totalità degli Stati membri.

In conclusione, il governo francese ritiene che si debba rispondere nel modo seguente al quesito della Corte di giustizia:

« La diversità delle prestazioni familiari contemplate dalle legislazioni degli Stati membri non consente di affermare che queste ultime non rivestano un'importanza apprezzabile; non è giustificato sostenere che l'art. 77, n. 1, del regolamento n. 1408/71 comporti effetti limitati solo per quanto riguarda la Francia; risulta del resto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella sentenza 13 luglio 1976, causa 19/76, che la validità di tali disposizioni non è contestabile ».

C. N. Kakouris
giudice relatore

RELAZIONE D'UDIENZA INTEGRATIVA
presentata nella causa 313/86 *

Riapertura della fase orale del procedimento

1. Con ordinanza 18 marzo 1988 la Corte ha deciso di riaprire la fase orale del procedimento nella presente causa ed ha invitato le parti nella causa principale, gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione a pronunziarsi sulla seguente questione:

« Nel caso in cui il termine " prestazioni " di cui all'art. 77 del regolamento del Consiglio n. 1408/71 dovesse essere interpretato nel senso che esso comprende unicamente gli assegni familiari propriamente detti, restandone escluse le altre prestazioni familiari del genere degli assegni per " rentrée scolaire " (inizio dell'anno scolastico) e l'assegno per " salaire unique " (retribuzione unica), contemplati dalla normativa francese, sorgerebbe la questione se detto art. 77 sia incompatibile col trattato CEE, in particolare con l'art. 51 di esso, e quindi invalido, in quanto, così interpretato, avrebbe

* Lingua processuale: il francese.

l'effetto di impedire l'" esportazione " delle prestazioni diverse dagli assegni familiari propriamente detti a favore del titolare di una pensione di vecchiaia ».

2. In conformità al punto 3, dell'ordinanza soprammenzionata, hanno presentato osservazioni scritte la Repubblica italiana, rappresentata dall'Avvocato dello Stato P. G. Ferri, il 22 aprile 1988, la Repubblica francese, rappresentata dal sig. E. Beillard, in qualità di agente, il 26 aprile 1988, la Repubblica federale di Germania, rappresentata dal sig. Seidel, mandatario designato dal governo della Repubblica federale di Germania ai fini dei procedimenti dinanzi alla Corte, il 27 aprile 1988, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. J. Griesmar, in qualità di agente, il 28 aprile 1988.

3. Il Consiglio delle Comunità europee, con lettera 28 aprile 1988, ha comunicato alla Corte che per quanto riguarda la questione posta nell'ordinanza del 18 marzo 1988 preferisce rimettersi interamente al prudente apprezzamento della Corte.

Osservazioni della Repubblica italiana

4. Il governo della Repubblica italiana conferma il suo punto di vista secondo cui l'art. 77 del regolamento n. 1408/71 comprende solo gli assegni familiari propriamente detti, ad esclusione delle altre prestazioni familiari. Secondo il governo della Repubblica italiana, tale articolo interpretato in tal senso non può essere compatibile con l'art. 51 del trattato CEE nei limiti in cui ha per effetto di impedire « l'esportazione delle prestazioni diverse dagli assegni familiari propriamente detti ».

5. Secondo il governo della Repubblica italiana, la sentenza Pinna dimostra che una soluzione basata sul paese di residenza può, in talune circostanze, essere illegittima, in quanto incompatibile con l'art. 51 del trattato CEE. Nel caso dell'art. 77 del regolamento di cui trattasi, la situazione è ancora più grave, poiché non si tratta di sostituire le prestazioni alle quali il lavoratore ha diritto sulla base della normativa del paese in cui ha esercitato la sua attività con le prestazioni concesse dalla normativa del paese di residenza, ma di eliminare il versamento delle prestazioni che ricadono obiettivamente nell'ambito di applicazione dell'art. 51 del trattato.

6. Secondo il governo della Repubblica italiana, l'esclusione della possibilità di esportare prestazioni familiari diverse dagli assegni familiari arreca danno ai lavoratori migranti e i limiti dell'« esportazione » delle prestazioni familiari scoraggiano il movimento di questi lavoratori e deludono le loro aspettative.

Osservazioni della Repubblica francese

7. Secondo il governo della Repubblica francese, l'art. 77 del regolamento di cui trattasi riguarda solo gli assegni familiari ai sensi dell'art. 1, n. 1, lett. u), sub ii), di detto regolamento. Queste prestazioni sono dovute « conformemente alla legislazione dello Stato membro competente per la pensione o la rendita », nella fattispecie, la legislazione francese.

8. Il regolamento n. 1408/71 è un regolamento di coordinamento che non pregiudica le modalità esistenti di organizzazione dei regimi nazionali di previdenza sociale. Ora, poiché l'art. 77 del regolamento soprammenzionato si limita ai soli assegni familiari in senso proprio, esso determina la « non

esportabilità » di altre prestazioni. L'art. 10 del regolamento n. 1408/71 tratta della revoca delle clausole di residenza « salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento ». L'art. 77 si inserisce perfettamente in tale filosofia generale.

9. Secondo il governo della Repubblica francese, la non esportabilità delle prestazioni diverse dagli assegni familiari propriamente detti sembra giustificata dalla natura stessa delle prestazioni di cui trattasi. Il fatto che vengano corrisposte in un altro Stato membro porta per di più al loro totale snaturamento poiché, concepite per compensare taluni carichi familiari molto specifici nell'ambito locale in cui essi sono sostenuti, in funzione di un certo costo della vita, esse possono rivelarsi anormalmente vantaggiose o insufficienti in un altro luogo.

10. Il governo della Repubblica francese ritiene che la sentenza Pinna non sia trasponibile né alla fattispecie né ad un'eventuale invalidità dell'art. 77, poiché le disparità dovute alle divergenze tra i regimi nazionali delle prestazioni familiari non possono determinare una discriminazione vietata dal diritto comunitario. L'art. 77 del regolamento di cui trattasi non riguarda il lavoratore ma l'ex lavoratore.

11. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, il governo della Repubblica francese ritiene che la questione posta dalla Corte vada risolta nel modo seguente:

« Nel termine " prestazioni " ai sensi dell'art. 77 del regolamento n. 1408/71 rientrano gli " assegni familiari " quali definiti all'art. 1, n. 1, lett. u), sub ii), di detto regolamento, nonché le maggiorazioni di pensioni o rendite concesse ai beneficiari da talune normative nazionali in ragione dei loro carichi di famiglia. Tale definizione specifica all'art. 77 è conforme all'art. 51 del trattato di Roma, alla giurisprudenza della Corte, nonché alle norme di coordinamento delle varie legislazioni nazionali predisposte dal regolamento n. 1408/71 e dal suo regolamento di applicazione n. 574/72 »

Osservazioni della Repubblica federale di Germania

12. Secondo il governo della Repubblica federale di Germania, l'interpretazione del termine « prestazioni », contenuto nell'art. 77 del regolamento n. 1408/71, nel senso che esso non comprende talune prestazioni che non costituiscono « assegni familiari » ai sensi del n. 1, lett. u), sub ii) di detto regolamento, non rende incompatibile l'art. 77 con l'art. 51 del trattato CEE.

13. Il governo della Repubblica federale di Germania ritiene che l'art. 77 soprammenzionato soddisfi l'obbligo di escludere qualsiasi discriminazione tra cittadini degli Stati membri anche qualora si limiti il suo ambito di applicazione agli assegni familiari ai sensi dell'art. 1, lett. u), sub ii), del regolamento n. 1408/71. La limitazione di queste prestazioni ai beneficiari che risiedono sul territorio nazionale rappresenterebbe una differenza di trattamento non giustificata obiettivamente che avrebbe in realtà conseguenze principalmente a danno dei cittadini di altri Stati membri. Per contro, diverso è il caso di prestazioni che sono destinate a soddisfare un bisogno concreto determinato dalle condizioni di vita nello Stato membro di cui trattasi. Queste prestazioni possono perfettamente giustificare una differenziazione a seconda del luogo di residenza del destinatario.

14. Il governo della Repubblica federale di Germania cita per quest'ultimo caso l'esempio dell'assegno concesso ai genitori e destinato a provvedere all'acquisto di libri dei loro figli: se il beneficiario si è trasferito in uno Stato membro nel quale le forniture scolastiche sono poste gratuitamente a disposizione degli scolari, le relative spese sono eliminate. Fatto tale esempio, secondo il governo della Repubblica federale di Germania, risulta chiaramente che non è necessario, sotto il profilo della parità di trattamento, far rientrare tali assegni nell'ambito di applicazione dell'art. 77 del regolamento n. 1408/71. La loro esclusione è quindi compatibile con l'obiettivo fissato all'art. 51 del trattato CEE.

Osservazioni della Commissione

15. La Commissione sostiene che un'interpretazione del termine « prestazioni » contenuto nell'art. 77 del regolamento n. 1408/71 nel senso che esso comprende solo gli assegni familiari in senso stretto fa sorgere il problema della compatibilità di tale art. 77 con l'art. 51 del trattato, in quanto tale interpretazione impedisce l'esportazione delle altre prestazioni.

16. Secondo la Commissione, nel caso delle persone che durante la loro vita lavorativa non hanno mai lasciato il paese di cui hanno la cittadinanza e che, una volta conseguita la pensione in tale Stato, decidono di trasferire la loro residenza in un altro Stato membro senza che ciò avvenga per esercitarvi un'attività professionale, non sembra possibile ritenere che queste persone rientrino ancora nelle norme del trattato relative alla libera circolazione dei lavoratori, le quali sono destinate a favorire in ogni Stato membro l'accesso all'attività lavorativa dei non cittadini alle stesse condizioni dei cittadini, nonché lo svolgimento di tale attività. La Commissione menziona la sentenza 23 marzo 1982, causa 53/81, Levin, (Racc. pag. 1035), secondo cui le norme relative a detta circolazione dei lavoratori garantiscono solo la libera circolazione delle persone che esercitano o intendono esercitare un'attività economica.

17. Certo, secondo la Commissione, la nozione di lavoratore ai sensi della normativa comunitaria relativa al coordinamento dei regimi di previdenza sociale eccede ampiamente quella di lavoratore migrante in senso stretto, e ciò secondo una giurisprudenza costante della Corte. Non di meno, quando si tratta, come nella fattispecie, di valutare la conformità di una disposizione del regolamento n. 1408/71 rispetto alle norme superiori contenute nel trattato, ciò che occorre controllare è se il beneficio di talune prestazioni di previdenza sociale debba essere mantenuto a vantaggio di qualsiasi titolare di pensione o rendita che trasferisca, a fini non professionali, la sua residenza in uno Stato membro diverso da quello competente per corrispondere le prestazioni.

18. In tale contesto, la Commissione distingue tra tre situazioni: a) l'ipotesi in cui l'interessato, senza aver esercitato durante la sua vita attiva il diritto alla libera circolazione, divenuto titolare di una pensione di anzianità, trasferisca per la prima volta la sua residenza in un altro Stato membro a fini non professionali; b) l'ipotesi in cui l'interessato durante la sua vita professionale eserciti il diritto alla libera circolazione e, divenuto titolare di una o più pensioni (in base a uno o più regimi nazionali) nel paese di ultima occupazione trasferisca per la prima volta la sua residenza in uno Stato membro diverso da quello di origine, senza cercare di esercitarvi un'attività professionale; c) l'ipotesi in cui l'interessato durante la sua vita professionale abbia esercitato il

diritto alla libera circolazione e rientri come pensionato nel suo paese di origine.

19. Nelle due prime ipotesi, fra le quali l'ipotesi sub a) corrisponde a quella di cui trattasi nella causa principale, l'art. 51 del trattato non impone, secondo la Commissione, la conservazione dei diritti acquisiti nel campo della previdenza sociale e all'art. 77 del regolamento n. 1408/71 non può pertanto essere imputata una violazione dell'art. 51 del trattato CEE per non aver garantito l'esportazione, al di fuori del paese di occupazione, di qualsiasi prestazione familiare diversa dagli assegni familiari in senso stretto.

20. È invece nella terza ipotesi e quando l'interessato ritornato al suo paese di origine ha diritto a pensione solo in base alla normativa di un altro Stato membro, ipotesi alquanto eccezionale, che è lecito di ritenere che l'esclusione delle prestazioni familiari, diverse dagli assegni familiari in senso stretto, possa essere dichiarata incompatibile con l'art. 51 del trattato. Tuttavia, a differenza di quanto avveniva nell'ambito della causa Pinna, non si tratta, nella fattispecie, di una discriminazione tra lavoratori attivi, che si verifica all'interno del paese di occupazione, quale considerata dall'art. 48, n. 2, del trattato, ed è piuttosto sul piano dell'ostacolo alla libertà di circolazione che la critica dev'essere in realtà accolta, poiché un futuro lavoratore potrebbe essere dissuaso dal ricercare lavoro al di fuori del suo paese di origine (nel quale il diritto alle prestazioni familiari ha per fondamento l'attività professionale), se egli sa che alla fine della sua vita lavorativa, svoltasi costantemente al di fuori del suo paese di origine, il suo ritorno in qualità di pensionato in questo ultimo paese comporterà per lui la perdita di qualsiasi diritto alle prestazioni familiari diverse dagli assegni.

21. La Commissione ritiene in conclusione che in mancanza di un diritto, garantito dal trattato, alla libera circolazione di ex lavoratori divenuti titolari di una pensione di vecchiaia dovuta in base alla normativa del loro Stato di origine, al di fuori del quale essi non hanno mai, nel corso della loro vita lavorativa, esercitato il diritto alla libera circolazione, la non esportazione, contemplata dall'art. 77 del regolamento n. 1408/71, verso lo Stato membro della loro nuova residenza delle prestazioni familiari diverse dagli assegni familiari in senso stretto non viola l'art. 51 del trattato.

C. N. Kakouris

giudice relatore